

Deliberazione N. 11 del 30-07-2015

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Massimo MARTELLA

Il Segretario Generale
F.to Claudio D'IPPOLITO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 05-08-2015 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Nociglia, 05-08-2015

L'Impiegato Addetto
F.to Donata RUGGERI

Il Segretario Generale
F.to Claudio D'IPPOLITO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)

Nociglia, 30-07-2015

Il Segretario Generale
F.to Claudio D'IPPOLITO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Nociglia, li 05-08-2015

Il Segretario Generale
Claudio D'IPPOLITO



COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 30-07-2015

Oggetto: TASI 2015- MODIFICA ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese Luglio alle 18:10 e prosiegua, nella sede Municipale, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

MARTELLA MASSIMO
PUCE SERGIO
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO
VADRUCCI SALVATORE
ERRIQUEZ AGOSTINO
PETRACCA DONATA
PALMA PASQUALE
RIZZELLI GIUSEPPE
PUCE IPPAZIO

Assenti:

GNONI MILENA

Partecipa il Segretario Dott. Claudio D'IPPOLITO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE
Addì, 24-07-2015

Il responsabile del servizio
F.to MARRA ANGELO

REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE
Addì, 24-07-2015

Il responsabile di Ragioneria
F.to Rag. Angelo MARRA

Esponde l'argomento l' Assessore Scarciglia che legge l'allegata relazione.

Il Consigliere Rizzelli dichiara il voto favorevole del suo gruppo trattandosi di una riduzione della tassa e chiede chiarimenti in ordine alle modalità e gettito della riduzione. Il consigliere Rizzelli, inoltre, ritiene auspicabile un'ulteriore riduzione in relazione a quelle abitazioni nella quali risiedono figli minori avendo come parametro di riferimento l'ISEE.

Il consigliere Puce interviene sostenendo che la riduzione poteva essere prevista anche per lo scorso esercizio finanziario.

L' assessore Scarciglia in relazione ai rilievi mossi dal gruppo di minoranza chiarisce che il mancato gettito causato dalla riduzione è di circa undicimila euro, che si dice d'accordo per una riduzione della TASI anche nello scorso anno ma che sarebbe stata auspicabile per tutto il passato mentre ritiene impraticabile per la natura del tributo la proposta di riduzione della TASI in relazione alla presenza di figli minori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Atteso che la disciplina TASI per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille;
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - a) l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - b) la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale;
 - c) per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 11 del 08/09/2015 ;

Vista la propria deliberazione C.C. n. 12 del 08/09/2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate per l'anno 2014, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze e assimilate (come definite ai fini IMU)	1,80 per mille
Unità immobiliare e pertinenza a disposizione di emigranti iscritti nell'AIRE a condizione che non risulti locata	0,00 per mille
Immobili categoria catastale A10; categoria catastale D; categoria catastale C1, C3	0,50 per mille
Unità immobiliari a disposizione	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

Aree fabbricabili	0,00 per mille
Aliquota di base per tutti gli altri casi se dovuta	1,00 per mille

Visto l' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa", il quale stabilisce che:

- a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU mentre la TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Ritenuto di ridurre l'aliquota relativa all'abitazione principale e relative pertinenze dello 0,30 per mille;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto da ultimo il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Acquisiti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Favorevoli 9

DELIBERA

1 - di ridurre l'aliquota TASI relativa all'abitazione principale e relative pertinenze di punti 0,30 per mille e che quindi le aliquote risultanti a seguito della suddetta modifica sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze e assimilate (come definite ai fini IMU)	1,50 per mille
Unità immobiliare e pertinenza a disposizione di emigranti iscritti nell'AIRE a condizione che non risulti locata	0,00 per mille
Immobili categoria catastale A10; categoria catastale D; categoria catastale C1, C3	0,50 per mille
Unità immobiliari a disposizione	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree fabbricabili	0,00 per mille
Aliquota di base per tutti gli altri casi se dovuta	1,00 per mille
Una sola Abitazione principale e relative pertinenze di proprietà di soggetti iscritti AIRE già pensionati nei Paesi di residenza a condizione che non sia locata o dato in comodato d'uso	Aliquota ridotta di 2/3

2 - di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

4 - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente

Infine il CONSIGLIO COMUNALE, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito:

Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli 9

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.